

Alleato "B" all'atto Repertorio n.459 Raccolta n.365

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO,
MEZZI ED ORGANI**

Art. 1 – denominazione e durata. È costituita una Fondazione di diritto privato che persegue, senza scopo di lucro, scopi di utilità sociale denominata "FONDAZIONE RIZZIERI". Con l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione diverrà

"FONDAZIONE RIZZIERI ETS".

Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è, ai sensi e per gli effetti di legge, un organismo di diritto privato "*ex Ipab*" derivante dal processo di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, stabilito dal D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, attuato in regione Lombardia dalla L. R. 13.01.2003, n. 1.

La Fondazione Giovannina Rizzieri, già IPAB Opera Assistenziale Sanitaria Integrata Giovannina Rizzieri, ha avuto origine dal lascito della Sig.ra Giovannina Rizzieri fu Fiorino con testamento olografo in data 23 febbraio 1919 pubblicato e depositato negli atti del notaio De Michelis il 15 settembre 1919, istituita dal fondatore Don Tomaso Scalvinelli, Parroco di Piamborno, in seguito eretta Ente Morale con R.D. del 19 marzo 1925 e sottoposta alla disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - sede. La Fondazione ha sede legale in Piancogno (BS) e potrà provvedere a termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

La variazione della sede nell'ambito del Comune di Piancogno non comporta modifica dello statuto.

Art. 3 – finalità, scopo ed oggetto. La Fondazione Rizzieri persegue, in via esclusiva o principale, finalità solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, nell'esercizio delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, c. 1, lett. a), b) e c), del D.lgs 03.07.2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie.

Le attività sono rese con particolare considerazione per le persone anziane e, in generale, per le persone in difficoltà a causa delle proprie condizioni fisiche, di età, familiari e sociali.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Attua le proprie finalità attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare. Rientrano tra detti servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: Residenza Socio Assistenziale (RSA), Centro Diurno Integrato (CDI), Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) (ora Cure Domiciliari (C-DOM), Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD), appartamenti protetti, pasti a domicilio, servizi di fisioterapia e riabilitazione fisica e cognitiva, servizi di benessere psico-fisico.

La Fondazione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, anche in convenzione con soggetti terzi, nell'ambito dei servizi alla persona volti alla tutela della salute e del benessere.
- b) stabilire forme di raccordo, sottoscrivere accordi di programma, contratti e convenzioni e collaborare con soggetti, pubblici e privati, anche per favorire la gestione associata di servizi e presidi;
- c) promozione, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi, la tutela della salute e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- d) valorizzazione dell'opera del volontariato, anche tramite l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- e) alloggio sociale.

La Fondazione può mettere in atto tutti i negozi ed atti giuridici funzionali e necessari per l'esercizio delle attività di interesse generale in cui opera.

Con il solo scopo del perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione può svolgere attività secondarie che siano strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate, secondo criteri e limiti fissati dalla legge.

Art. 4 – patrimonio. Il patrimonio della Fondazione è composto dai beni mobili ed immobili come risultanti dal libro inventari.

Il patrimonio può essere incrementato con:

- acquisti di beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle attività di interesse generale;
- lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato all'esercizio delle attività di interesse generale, garantendone la continuità strutturale e funzionale secondo le norme ed i regolamenti da osservare per lo svolgimento delle medesime, in particolare per il mantenimento degli accreditamenti.

Art. 5 – mezzi di finanziamento. La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività:

- a) dal reddito del patrimonio mobiliare od immobiliare;
- b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) da rette e tariffe versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla Fondazione;
- d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative

Utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Non è ammessa la loro distribuzione in qualsivoglia forma, diretta od indiretta, a organi della Fondazione, dipendenti e soggetti terzi.

Per distribuzione indiretta, vietata dal presente articolo, si intendono le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – organi. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, legale rappresentante della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7– composizione, nomina, competenze, durata e sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto, da cinque membri e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento, con possibilità di rinnovo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati come segue:

- tre componenti nominati dal Sindaco del Comune di Piancogno, di cui due espressione della maggioranza consigliare e uno della minoranza consigliare;
- un componente nominato dal Parroco pro tempore di Piamborno;
- un membro di diritto, costituito dal Parroco pro tempore della parrocchia di Piamborno.

Nella prima assemblea del Consiglio di amministrazione dopo l'insediamento viene eletto al suo interno il Presidente. La funzione di Vicepresidente viene assunta dal Parroco pro tempore della Parrocchia di Piamborno o da una persona da lui scelta tra gli altri componenti del consiglio di amministrazione. Durante la prima assemblea del Consiglio di amministrazione dopo l'insediamento viene comunicata la scelta.

La nomina dei Consiglieri da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, esclusa, pertanto qualsiasi forma di controllo.

I soggetti con potere di nomina devono osservare criteri di scelta motivati che tengano conto principalmente della professionalità, competenza ed esperienza negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione.

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Non possono essere nominati Consiglieri della Fondazione coloro che ricoprono cariche in amministrazione pubbliche.

Vigono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

In particolare, le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità

giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile.

CESSAZIONE DELLA CARICA

I consiglieri cessano dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

Le dimissioni devono essere comunicate sia al soggetto nominante che al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed hanno effetto immediato.

Costituiscono cause di decadenza il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità nonché il mancato intervento ad oltre tre sedute consecutive, nell'arco di un anno, senza giustificato motivo. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di amministrazione e ha effetto da quel momento.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dell'incarico di un Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto che lo ha nominato affinché provveda alla surroga entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione. Fino alla completa ricostituzione il Consiglio di Amministrazione dovrà limitarsi all'ordinaria amministrazione. Qualora il Sindaco/Parroco tenuto alla nomina non provveda nel termine predetto, l'altro avente diritto alla nomina vi provvede entro venti giorni.

In caso di dimissioni, per qualsiasi causa, del Presidente, il Consiglio di Amministrazione ricostituito procede all'elezione per sostituzione.

I Consiglieri, compreso il Presidente, nominati in surroga restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade per scadenza del mandato e con le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- stabilire i programmi e gli obiettivi mediante piani annuali e pluriennali;
- adottare ed approvare il bilancio preventivo
- approvare il bilancio d'esercizio consuntivo;
- definire l'organizzazione interna e approvare i regolamenti e le istruzioni fondamentali per l'attività della Fondazione;
- stabilire le dotazioni delle risorse umane, le assunzioni ed i licenziamenti;
- approvare rette e tariffe;
- adottare modifiche statuarie;
- accettare eredità, legati, donazioni,
- assumere mutui ed altre forme di finanziamento,
- autorizzare la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati,
- approvare atti di disposizione del patrimonio

- assumere i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonché le relative transazioni.
- nomina il Direttore Generale, esterno al Consiglio di Amministrazione e ne determina attribuzioni e deleghe
- assume ogni provvedimento concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo o che sia stato delegato al Presidente o al Direttore Generale o ad un singolo Consigliere

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e precisamente entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri, con avviso scritto inviato, anche con mezzi telematici purché idonei a provare l'effettiva consegna dello stesso ai destinatari, almeno tre giorni lavorativi prima della data di effettuazione. In caso di necessità od urgenza, l'avviso può essere inviato due giorni prima della data fissata.

In assenza di regolare convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti o intervenuti con mezzi di telecomunicazione tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità è prevista la prevalenza del voto del Presidente o, se assente, del Consigliere più anziano. I consiglieri devono astenersi dal partecipare a sedute la cui trattazione li riguardi direttamente.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

Il Direttore Generale ha diritto di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ma con funzione consultiva ed assume anche la funzione di Segretario. In sua assenza, la funzione di Segretario è assunta dalla persona nominata a maggioranza dai componenti intervenuti alla seduta tra i presenti.

Possono essere chiamati ad intervenire estranei invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico – scientifici.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stese dal Segretario (a meno che il verbale sia redatto da un Notaio) e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dopo l'approvazione del testo da parte del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III IL PRESIDENTE

Art. 8 – nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della fondazione e il legale rappresentante della stessa e viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima seduta dopo l'insediamento.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – competenze. Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, spetta:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
 - f) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
 - g) sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con istituzioni pubbliche e private; associazioni di volontariato e dell'utenza, nonché ogni altra espressione organizzativa operante nel settore dei servizi alla persona;
 - h) adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento che reputa necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
- Le cariche in seno al Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono gratuite. Resta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'espletamento dell'incarico.
- Art. 10 – sostituzione.** Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e in mancanza del Vicepresidente, dal Consigliere con maggior anzianità di appartenenza al Consiglio e, in caso di pari anzianità di appartenenza, dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO IV ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11 – nomina. L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previamente stabilendo se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

Art. 12 – compiti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora

la fondazione abbia adottato il Modello organizzativo, assumendo la funzione di organismo di vigilanza monocratico, o di presidente del medesimo nel caso in cui, per decisione del Consiglio di Amministrazione, sia collegiale. Qualora la legge lo consenta, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la funzione di organismo di vigilanza, monocratico o collegiale, a persone diverse dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo vigila, altresì, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo svolge la funzione di revisione legale dei conti e la relazione sul rendiconto annuale.

Art. 13 – vigilanza sull'attività istituzionale. L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'effettivo esercizio delle attività istituzionali, alla secondarietà e strumentalità delle eventuali attività diverse esercitate.

L'organo di controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/17.

Art. 14 – poteri di accesso. L'Organo di Controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori ed al Direttore notizie sull'andamento della gestione, su specifiche operazioni e determinati affari.

Art. 15 – partecipazioni, durata e compenso. L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine gli è comunicato l'ordine del giorno nei tempi e con le modalità previste dall'art. 7.

L'Organo di Controllo accede con cadenza almeno trimestrale presso gli uffici della Fondazione per l'espletamento delle verifiche contabili e gestionali propedeutiche e necessarie ai fini dell'art. 12, nonché per l'attività di vigilanza di cui all'art. 13.

L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato fino ad un massimo di tre mandati.

All'Organo di Controllo è corrisposto un congruo compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 16 – regolamentazione interna dell'organizzazione. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Direttore Generale. Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Direttore Generale, nell'ambito dei programmi ed obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione organizzativa, tecnica, finanziaria, amministrativa e del personale dell'Ente, mediante autonomi poteri di spesa che saranno definiti con apposita delibera del

Consiglio di Amministrazione, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo a mezzo di atti di diritto amministrativo.

Le funzioni di Direttore Generale sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione:

L'incarico dirigenziale viene attribuito stipulando un contratto di diritto privato secondo modalità e condizioni di legge.

Il Direttore Generale è la figura apicale dell'Ente, ha veste di Direttore Amministrativo, è il capo del personale, provvede e sovrintende a tutta la gestione per gli aspetti amministrativi, organizzativi e contabili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18 – bilancio d'esercizio - bilancio sociale - libri sociali

L'esercizio economico della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformita' a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017

Il bilancio di esercizio e' predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30/04 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs 117/2017.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale.

Art. 19 – libri sociali La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi di legge e del D. Lgs. 117/2017

Art. 20 – regolamentazione interna contabile. L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni dipendenti, sono disciplinati con norme regolamentari di dettaglio, che tengono conto delle necessità gestionali, o con provvedimenti speciali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 – cessazione della Fondazione.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti in conformità alla disciplina dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 22 – norme di rinvio. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile, nonché del D.Lgs 03/07/2017 n.117.

Art. 23 – modifiche dello Statuto. Per la modifica dello Statuto, ivi compresa la fusione, scissione e trasformazione, è richiesta la deliberazione a maggioranza dei consiglieri in carica. Per le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio occorre la deliberazione unanime di tutti i consiglieri in carica.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 – norma transitoria. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3

luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore)
nonche' alle relative disposizioni di attuazione

Art. 25 – norma finale.

La Fondazione svolge la propria attività nel ricordo dei fondatori.

F.to Aldo Fedriga; f.to Domenighini Marco;

Notaio Cinzia Baiguini (sigillo)